FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 280/CGF (2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 24 maggio 2013, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Avv. Carlo Porceddu – Presidente; Dr. Francesco Cerini, Dr. Stefano Toschei - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO U.C. SAMPDORIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GARCIA RENAN SEGUITO GARA LAZIO/SAMPDORIA DEL 12.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 215 del 13.5.2013)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.C. Sampdoria S.p.A. di Genova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S. LIVORNO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FIORILLO VINCENZO SEGUITO GARA SASSUOLO/LIVORNO DEL 19.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 105 del 19.5.2013)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Livorno Calcio S.p.A. di Livorno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BERARDI DOMENICO SEGUITO GARA SASSUOLO/LIVORNO DEL 19.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 105 del 19.5.2013)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. di Sassuolo (Modena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Carlo Porceddu

Pubblicato in Roma il 24 maggio 2013

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete